

Cassazione penale, sez. V, 28/02/2025, n. 11743

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per il delitto di cui all'art. 612-ter cod. pen.

2. Avverso la richiamata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. (omissis), articolando tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente assume violazione dell'art. 612-ter, commi primo e secondo, cod. pen., nonché degli artt. 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione poich  dal messaggio inviato al Drago non si potrebbe desumere che l'immagine, pur sessualmente esplicita, ritraeva la persona offesa, come era stato irragionevolmente ritenuto dai giudici di merito in virt  dell'invio di tale immagine nel contesto di una conversazione prolungata con l'amico.

2.2. Mediante il secondo motivo l'imputato denuncia violazione degli artt. 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen. nonch  in relazione agli artt. 191 e 2 del medesimo codice e motivazione illogica.

A fondamento della censura assume, innanzi tutto, che, nel ritenere dimostrato da parte del consulente tecnico del Pubblico Ministero l'invio delle immagini anche al A.A., sebbene esse non risultassero sul suo dispositivo solo perch  ne era verosimile la cancellazione, la Corte era incorsa, come gi  il giudice di primo grado, in un travisamento della prova.

E di conseguenza detta prova sarebbe derivata solo da uno screenshot della relativa conversazione non acquisito nel rispetto delle disposizioni processuali di riferimento.

2.3. Con l'ultimo motivo il (omissis) denuncia violazione degli artt. 152 cod. pen., degli artt. 529, 336 e 340 cod. pen. e del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 50, poich  la Corte territoriale avrebbe violato ed erroneamente applicato tale norma penale e le relative disposizioni processuali.

Assume, a fondamento di tale censura, che l'art. 152, secondo comma, terzo periodo, cod. pen., per come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2022, attribuisce valore di remissione al compimento da parte del querelante di fatti incompatibili con la volont  di persistere nella querela, a differenza di quanto previsto nell'art. 340 cod. proc. pen.

Di qui sottolinea che pur non essendosi la persona offesa mai presentata nŕ© in udienza preliminare nŕ© dinanzi al Giudice monocratico, non ne ŕ stata accertata la persistente volontŕ che esso ricorrente sia perseguito penalmente.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo ŕ inammissibile.

1.1. A riguardo, occorre premettere che, poichŕ© con esso viene in se stanza censurato un vizio di manifesta illogicitŕ della motivazione delle due decisioni di merito, che, integrando una c.d. doppia conforme, si saldano lâ?una con lâ?atta nel dare luogo ad un compendio argomentativo unitario, il convincimento giŕ espresso nella pronuncia di primo grado e ribadito, a fronte delle analoghe censure del A.A., nella sentenza impugnata, ŕ assolutamente plausibile e ancorato a salde risultanze processuali, sŕ da non consentire alcun sindacato in questa sede di legittimitŕ che non si traduca in unâ?inammissibile rivalutazione delle prove (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

E, invero, la possibilitŕ per il destinatario dellâ?immagine di riconoscere nella stessa la persona offesa ŕ stata ragionevolmente desunta non solo dalla lunga conversazione intrattenuta tra i due amici, ma, altresŕ, dai riferimenti effettuati dallâ?imputato alle circostanze relative alla fine della relazione con la â?tessa vittima, elementi che, considerato il rapporto dâ?amicizia tra il A.A. e il C.C., denotano, come ha congruamente evidenziato la Corte dâ?Appello, la consapevolezza da parte del destinatario dellâ?identitŕ della donna della quale erano ritratte nelle immagini inviate le parti intime.

1.2. Il collegio ritiene inoltre opportuno precisare che, su un piano generale, la questione sollecitata dal motivo, anche ove in sede di merito non fosse stata accertata la riconoscibilitŕ della persona le cui parti intime erano ritratte: nelle immagini, sarebbe stata priva di pregio.

Ciŕ in quanto il delitto di cui allâ?art. 612-ter cod. pen., c.d. di revenge porn, ŕ integrato anche nellâ?ipotesi in cui la persona offesa non sia riconoscibile dalle parti intime oggetto di illecita diffusione nŕ© da ulteriori elementi.

La norma incriminatrice tutela, infatti, le vittime dalla diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che avvenga senza il consenso delle persone rappresentate, e non richiede anche che esse siano riconoscibili.

Invero, il delitto in esame ŕ collocato nellâ?ambito di quelli posti a tutela della libertŕ morale individuale ed ŕ diretto alla protezione della sfera di intimitŕ e della privacy, intesa quale diritto a controllare lâ?esposizione del proprio corpo e della propria sessualitŕ, in unâ?ottica di autodeterminazione della sfera sessuale individuale (Sez. 5, n. 14927 del 22/02/2023, T., Rv. 284576, in motivazione), che deve ricevere una protezione assoluta, ossia che prescinda dalla

concreta riconoscibilit  da parte dei destinatari del video o delle immagini a contenuto sessualmente esplicito della persona le cui parti intime siano rappresentate perch  , anche ove ci   non avvenga, si realizza la violazione del bene protetto.

2. Il secondo motivo non   fondato per le ragioni di seguito indicate.

Le suggestive argomentazioni afferenti la circostanza che la fotografia istantanea dello schermo (  screenshot  ) deve avvenire, trattandosi di una forma di corrispondenza, anche in forza dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, nelle forme previste dall  art. 254 cod. proc. pen., non si attaglia alla fattispecie in esame.

La richiamata decisione della Corte Costituzionale, infatti, ha per oggetto la tutela della segretezza della corrispondenza ai sensi dell  art. 15 Cost. rispetto a quelle che sono le comunicazioni che riguardano i parlamentari, l  intercetti azione delle quali   stata ritenuta, nell  ambito del conflitto di attribuzioni definito dalla predetta sentenza, lesiva della prerogativa di cui all  art. 68 Cost.

E, invero, nella stessa motivazione della pronuncia in questione, si puntualizza che le forme previste dall  art. 254 cod. proc. pen., cui si riconduce la giurisprudenza di questa Corte, riguardano il solo sequestro della corrispondenza   in itinere   e non gi  le comunicazioni che ormai siano sui dispositivi dei soggetti interessati, posto che, aggiunge la sentenza n. 170 del 2023, la   disciplina recata dall  art. 254 cod. proc. pen. regola esclusivamente il sequestro di corrispondenza operato presso i gestori di servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni: dunque, il sequestro di corrispondenza in itinere, che interrompe il flusso comunicativo  .

N   peraltro si attaglia alla fattispecie in esame il principio, espresso nella recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilit  patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi   WhatsApp   acquisiti, in violazione dell  art. 254 cod. proc. pen., mediante   screenshots   eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, Di Francesco, Rv. 287039).

Il principio non rileva nel caso di specie per due ragioni.

La prima   che, nel caso in discussione, lo   screenshot   ritraente la propria immagine   stato fornito agli inquirenti dalla stessa persona offeso, per documentare l  immagine che le aveva inviato il B.B. (al quale, a propria volta, l  aveva trasmessa l  imputato). Ne consegue che non viene in rilievo un profilo di segretezza della corrispondenza tutelabile ex art. 15 Cost. poich   lo   screenshot   non   stato acquisito da soggetti estranei alla comunicazione cui esso si riverisce, ma   stato consegnato dallo stesso soggetto che aveva partecipato alla

conversazione B.B./D.D. nel corso della quale il primo, per informare l'amica della fotografia che l'imputato gli aveva inviato, aveva inoltrato l'immagine ricevuta.

La seconda Ã che la pretesa inutilizzabilit  dell'immagine non sarebbe comunque dirimente nell'economia della decisione, come invece pretese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); l'immagine prodotta (che pure non Ã stata rinvenuta sul dispositivo dell'imputato, alla medesima stregua del messaggio inviato al B.B., il che Ã stato spiegato logicamente dal consulente tecnico del Pubblico Ministero per la possibilit  di cancellazione), infatti, non Ã stata decisiva per pervenire all'affermazione della responsabilit  penale del ricorrente, a fronte della rilevanza probatoria delle convergenti dichiarazioni rese, senza acrimonia, sia dalla vittima che dal B.B. e vagliate anche sul piano dell'attendibilit  dei soggetti escussi, dichiarazioni grazie alle quali si Ã ricostruito l'accaduto.

3. Il terzo motivo non Ã fondato.

A riguardo, occorre premettere che l'art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, stabilisce che vi Ã remissione tacita della querela anche nell'ipotesi in cui il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale Ã stato citato in qualit  di testimone.

Contestualmente l'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), dello stesso D.Lgs. n. 150 del 2022, ha previsto, con la nuova lettera d-bis) del comma 3 dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen., che l'atto di citazione contiene l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui Ã citato a comparire quale testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa Ã consentita.

Le richiamate disposizioni âcodificanoâ l'orientamento della giurisprudenza di legittimit  in forza del quale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sar  interpretata come fatto incompatibile con la volont  di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239-01), ferino restando che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilit  degli atti compiuti dal querelante con la volont  di persistere nella querela (Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484 â 01).

Nonch , nella fattispecie in esame, la regola in questione non pu  trovare applicazione poich  la persona offesa non Ã mai stata citata come teste, in quanto il Tribunale, sul consenso delle parti, ha acquisito le dichiarazioni rese dalla stessa (come dagli altri soggetti assunti a sommarie informazioni nella fase delle indagini preliminari).

Non può infatti ritenersi, come sembra assumere la difesa del ricorrente, evocando la remissione tacita della querela, che la norma espressa dall'art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen. trovi applicazione anche se la persona offesa non si presenti all'udienza nella quale è acquisito il consenso all'acquisizione al dibattimento delle sue dichiarazioni rese nella precedente fase delle indagini preliminari. Si tratta, invero, di fattispecie eterogenee da cui una contraria impostazione condurrebbe ad ampliare il concetto di remissione tacita della querela al di là della volontà del legislatore senza che ricorrano le medesime esigenze che hanno giustificato l'introduzione della nuova ipotesi (già anticipata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite). E ciò poiché, quando le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dalla persona offesa sono state acquisite in dibattimento rendendone irrilevante l'esame in tale sede, l'esigenza di una partecipazione attiva della persona offesa al dibattimento medesimo, quale espressione della persistente volontà punitiva, già estrinsecatasi con la presentazione della querela, nei confronti dell'imputato, non può considerarsi sussistente.

Deve dunque essere affermato il principio di diritto in forza del quale alla remissione tacita della querela, che si realizza, a seguito dell'introduzione nel terzo comma, n. 1, dell'art. 152 cod. pen. da parte del D.Lgs. n. 150 del 2022, quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone, non può essere equiparata la condotta della persona offesa che non partecipa al dibattimento quando e parti abbiano dato il consenso all'acquisizione delle sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e, dunque, non sia stata citata in qualità di testimone nel dibattimento.

4. Il ricorso deve pertanto essere complessivamente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge, stante la natura dei fatti di reato e i rapporti tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e spese processuali;

In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2025.

Campi meta

Massima :

In tema di delitto di revenge porn (art. 612-ter cod. pen.), la protezione offerta dalla norma incriminatrice Ã rivolta alla tutela della libertÃ morale e della privacy individuale, intendendo quest'ultima come il diritto di autodeterminazione nella gestione della propria sessualitÃ e nella riservatezza delle proprie immagini o video sessualmente espliciti, indipendentemente dalla riconoscibilitÃ delle persone rappresentate.

Supporto Alla Lettura :

REVENGE PORN

L' **Art. 612 ter c.p.** punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cd. revenge porn, che appartiene alla categoria dei reati contro la persona ed in particolare dei delitti contro la libertÃ individuale. Si prevede che: "1. Salvo che il fatto costituisca piÃ¹ grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, Ã punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. 2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. 3. La pena Ã aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che Ã o Ã stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. 4. La pena Ã aumentata da un terzo alla metÃ se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferioritÃ fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. 5. Il delitto Ã punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela Ã di sei mesi. La remissione della querela puÃ² essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonchÃ© quando il fatto Ã connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio" Il bene giuridico tutelato Ã la libertÃ personale e morale della persona.